



COMUNE DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 21/03/2019

OGGETTO:	APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
PER	L'ANNO
	2019

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventuno** del mese di **Marzo** alle ore **15:03**, nel Palazzo Comunale e nella sala delle proprie sedute, è presente il Ddott. Nicola Izzo nella sua qualità di COMMISSARIO STRAORDINARIO per la provvisoria gestione dell'Ente nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 23/02/2019 per trattare il presente oggetto con i poteri del Consiglio Comunale.

Assiste e verbalizza il SEGRETARIO GENERALE, Ddott.ssa Maria Cristina Cavallari.

Partecipa ai lavori il Sub Commissario Dott. Armogida Luigi, nominato con Decreto del Prefetto di Rovigo protocollo n. 10496 del 26/02/2019.

Partecipa ai lavori il Sub Commissario con funzioni vicarie Dott. Roccoberton Antonello, nominato con Decreto del Prefetto di Rovigo protocollo n. 11039 del 28/02/2019.

E' presente ai lavori anche la D.ssa Cittadin Nicoletta, Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Tributi che, nella sua qualità di proponente della relativa proposta, relaziona in merito, coadiuvata dalle dipendenti del Servizio Finanziario e Tributi, D.ssa Di Liddo Antonella e D.ssa Beccati Genny.

E' presente ai lavori anche l'Ing. Cavallaro Michele.

Aperta la seduta, il COMMISSARIO STRAORDINARIO adotta il provvedimento in oggetto.

Alle ore 15.03, il Commissario Straordinario del Comune di Rovigo, Dr. Nicola Izzo, con i poteri del Consiglio Comunale, coadiuvato dai due sub Commissari Dr. Luigi Armogida e Dr. Antonello Roccoberton, nonché dal Segretario Generale del Comune di Rovigo, Dr.ssa Maria Cristina Cavallari, procede con i lavori del Consiglio Comunale con la trattazione del terzo punto all'ordine del giorno ad oggetto: “**Approvazione aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2019**”. Proposta n. 2 del 07/03/2019.

E' presente la D.ssa Cittadin Nicoletta che nella sua qualità di dirigente proponente della relativa proposta, relaziona in merito, coadiuvata dalle dipendenti del Servizio Finanziario e Tributi, D.ssa Di Liddo Antonella e D.ssa Beccati Genny.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO (CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE)

VISTA la proposta di Deliberazione n. 2 predisposta in data 07/03/2019 dal Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Tributi ad oggetto: “**Approvazione aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2019**”, corredata dai pareri espressi dai Responsabili dei servizi competenti, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, allegata alla presente delibera;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Repubblica del 23.02.2019, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Rovigo ed è stato nominato il Dr. Nicola Izzo quale Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente fino all'insediamento degli organi ordinari, con tutti i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale.

RELAZIONE

Il decreto legge 06.12.2011, n. 201, convertito in legge 22.12.2011, n. 214, ha previsto all'articolo 13, comma 1, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall'anno 2012, sulla base degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 in tema di federalismo fiscale municipale ed in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).

Il comma 2 prevede che il presupposto del tributo è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, come definiti dall'art. 2 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504 di disciplina dell'ICI, con esclusione a partire dall'anno 2014 dell'abitazione principale e relative pertinenze (ad eccezione di quelle classificate nelle sole categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - c.d. “case di lusso”), mentre il successivo comma 3 stabilisce che la base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili determinato secondo le disposizioni dell'articolo 5 del citato decreto legislativo 504/1992.

Il comma 6 stabilisce quale aliquota di base dell'IMU l'aliquota del 7,6 per mille, con facoltà per i Comuni di modificarla con deliberazione del Consiglio Comunale in aumento o diminuzione fino a tre punti percentuali, mentre il successivo comma 7 prevede per le abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (che sono escluse dall'esenzione disposta dal 2014), l'aliquota ridotta del 4,00 per mille, con possibilità per i Comuni di aumentarla o diminuirla fino a due punti percentuali.

Per quanto riguarda la detrazione per le abitazioni principali e pertinenze non esenti, il comma 10 stabilisce una detrazione annua di € 200,00.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della legge 24.12.2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) dall'anno 2013 il gettito dell'imposta viene attribuito integralmente ai Comuni, fatta eccezione per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, il cui gettito ad aliquota standard

del 7,60 per mille è riservato allo Stato, con facoltà per il Comune di aumentare l'aliquota fino al 10,60 per mille, trattenendosi il relativo introito.

Con la legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) sono state introdotte rilevanti novità in materia di IMU, con l'istituzione all'articolo 1, comma 639, della nuova imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'IMU di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, a sua volta articolata nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI).

Il comma 640 del citato articolo 1 ha precisato che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come sopra richiamati, mentre il comma 703 ha fatto salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU, che quindi continua ad applicarsi pur con gli opportuni adattamenti derivanti dalla contemporanea introduzione della nuova IUC.

La legge 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha confermato per l'anno 2015 la disciplina applicativa dell'IMU, con lo stesso limite riferito alla somma delle aliquote TASI ed IMU già operante nel 2014;

La legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha introdotto per l'anno 2016 il blocco degli aumenti dei tributi locali rispetto ai livelli deliberati nel 2015, limite confermato anche per le annualità 2017 e 2018 come disposto dall'art. 1, comma 42, della legge 11.12.2016 n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" e dall'articolo 1, comma 37, della Legge 27.12.2017 n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020".

Che la Legge n. 145 del 30.12.2018 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" non prevede più il divieto di aumento per i tributi e le addizionali. Tuttavia, l'art. 1, comma 677, L. 147/2013 dispone che *"il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile"*.

Atteso che la sopra citata disposizione è tuttora vigente, il comune di Rovigo, avendo negli anni scorsi fissato l'aliquota ordinaria IMU al 10,60 per mille, non può deliberare ulteriori aumenti.

Tutto ciò premesso, si illustrano di seguito le aliquote IMU del Comune di Rovigo per l'anno 2019.

Si conferma l'aliquota ordinaria nella misura del 10,60 per mille, persistendo le esigenze di equilibrio di bilancio che impongono il ricorso ad un'aliquota maggiorata rispetto all'aliquota di base, in considerazione dei trasferimenti erariali previsti nell'ambito della complessiva manovra finanziaria contenuta nella Legge n. 145 del 30.12.2018 (legge di stabilità 2019);

Per l'abitazione principale, intesa come unica unità immobiliare con residenza anagrafica e dimora abituale del possessore e del suo nucleo familiare, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (c.d. "case di lusso" escluse da esenzione) e per le relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria (così come previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011), si conferma l'aliquota ridotta del 6,00 per mille, con applicazione della detrazione ordinaria annua di € 200,00.

In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale considerate tali per espressa previsione di legge, sono equiparate ai fini dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta come intesa dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, anche le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o altre strutture protette, a condizione che le stesse non risultino locate.

Si dà atto che, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legge 28.03.2014, n. 47, convertito in legge 23.05.2014, n. 80, a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Considerato che il comma 9 dell'articolo 13 del citato D.L. 201/2011 consente ai Comuni di ridurre l'aliquota di base fino al 4,00 per mille nel caso di immobili locati, si conferma l'aliquota ridotta del 9,60 per mille, limitatamente agli immobili concessi in locazione agevolata a canone concordato a titolo di abitazione principale con residenza anagrafica del conduttore ed eventuali pertinenze, alle condizioni stabilite negli accordi territoriali sottoscritti ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 09.12.1998, n. 431 e riferiti a contratti agevolati, contratti transitori e contratti per studenti universitari.

Si conferma inoltre l'aliquota ridotta del 4,00 per mille limitatamente ai fabbricati ad uso abitativo oggetto di sfratto per morosità convalidato con sentenza esecutiva dell'autorità giudiziaria, a decorrere dalla data di notifica dell'intimazione di sfratto e fino all'avvenuto rilascio degli stessi.

Di prendere atto di quanto disposto dall'art. 1 comma 1092 della Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge finanziaria 2019) secondo il quale "*all'art. 13, comma 3, lettera 0a), del Decreto legge 6.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori"*;

Tutto quanto ciò premesso,

VISTA la suesposta relazione;

VISTO il decreto legge 06.12.2011, n. 201, convertito in legge 22.12.2011, n. 214, istitutivo dell'imposta municipale propria (IMU);

VISTO l'articolo 1, comma 380, della legge 24.12.2012, n. 228 (legge di stabilità 2013);

VISTO l'articolo 1, commi 669-728, della legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);

VISTO l'articolo 1, comma 679, della legge 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTO l'articolo 1, comma 42, della legge 11.12.2016 n. 232 (legge di stabilità 2017);

VISTO l'articolo 1, comma 37, della Legge 27.12.2017 n. 205 (legge di stabilità 2018);

VISTA la Legge n. 145 del 30.12.2018 (legge di stabilità 2019);

VISTO il Regolamento comunale IMU;

ATTESO che la Deliberazione è stata proposta dalla Sezione Tributi;

DATO ATTO che, con Decreto Sindacale n. 20 del 23.06.2017, è stato conferito l'incarico Dirigenziale per il Settore Risorse Finanziarie, Tributi e Risorse Umane alla D.ssa Nicoletta Cittadin;

CHE nel caso di specie il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Beccati Genny, Istruttore Direttivo Contabile della Sezione Tributi, designata con Decreto Dirigenziale n. 9 del 8.2.2019;

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000:

- a) in ordine alla regolarità tecnica da parte del Dirigente responsabile del servizio:

FAVOREVOLE;

- b) in ordine alla regolarità contabile da parte del Dirigente responsabile del servizio finanziario: **FAVOREVOLE;**

RITENUTO di condividere la proposta di deliberazione per le motivazioni nella stessa riportate e pertanto di deliberare sull'argomento;

per le motivazioni espresse in premessa,

D E L I B E R A

1. di stabilire, per quanto indicato in premessa, le aliquote IMU per l'anno 2019 di seguito descritte, a conferma di quanto già applicato lo scorso anno 2018:
 - a) aliquota ordinaria: **10,60 per mille;**
 - b) aliquota da applicarsi all'abitazione principale classificata nelle sole categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (c.d. "case di lusso" escluse da esenzione) ed intesa come unica unità immobiliare con residenza anagrafica e dimora abituale del possessore e del suo nucleo familiare, con applicazione della detrazione annua nella misura ordinaria di € 200,00: **6,00 per mille;**
 - c) aliquota da applicarsi alla pertinenza delle abitazioni indicate alla precedente lettera b), quale unità immobiliare asservita all'abitazione principale e classificata nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (garages, cantine o tettoie) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate: **6,00 per mille;**
 - d) aliquota ridotta limitatamente agli immobili concessi in locazione agevolata a titolo di abitazione principale con residenza anagrafica del conduttore ed eventuali pertinenze, alle condizioni stabilite negli accordi territoriali sottoscritti ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 09.12.1998, n. 431 e riferito a contratti agevolati, contratti transitori e contratti per studenti universitari, approvando l'allegato modello di richiesta che i soggetti interessati dovranno presentare all'ufficio tributi per poter usufruire del beneficio (*allegato 1*): **9,60 per mille;**
 - e) aliquota ridotta limitatamente ai fabbricati ad uso abitativo concessi in locazione a conduttori assoggettati a sfratto per morosità convalidato con sentenza esecutiva dell'autorità giudiziaria, a decorrere dalla data dell'intimazione di sfratto e fino all'avvenuto rilascio degli stessi, approvando l'allegato modello di richiesta che i soggetti interessati dovranno presentare all'ufficio tributi per poter usufruire del beneficio (*allegato 2*): **4,00 per mille;**
2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
3. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legge 28.03.2014, n. 47, convertito in legge 23.05.2014, n. 80, a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
4. di prendere atto di quanto disposto dall'art. 1 comma 1092 della Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge finanziaria 2019) secondo il quale "all'art. 13, comma 3, lettera 0a), del

Decreto legge 6.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori”;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel sito informatico del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi di quanto stabilito dalla vigente normativa in materia;
6. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - sottosezione provvedimenti organi di indirizzo politico” del sito web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio *online*;
7. di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’albo *online* del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
8. di dare, infine, atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all’articolo 10, commi 2 e 3, e all’art. 11 del codice di comportamento aziendale e dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990 e pertanto, in ordine al presente provvedimento, non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto provvedimento;
9. considerato che la presente deliberazione è propedeutica all’approvazione della successiva deliberazione di determinazione delle aliquote TASI per l’anno 2019, si dichiara la stessa, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, **immediatamente eseguibile**, stante l’urgenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Maria Cristina Cavallari

Documento sottoscritto con firma digitale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott. Nicola Izzo

Documento sottoscritto con firma digitale

**ABITAZIONI IN LOCAZIONE AGEVOLATA AI SENSI DELLA LEGGE n. 431 DEL 1998
CON APPLICAZIONE ALIQUOTA IMU AL 9,60 PER MILLE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2019**
(deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____ allegato 1)

AL COMUNE DI ROVIGO
SEZIONE TRIBUTI
VIA DELLA RESISTENZA N. 4
45100 ROVIGO

Il/La sottoscritto/a, residente a (.....), in via n.....
codice fiscale, soggetto passivo IMU degli immobili sottodescritti ubicati nel Comune di Rovigo,

COMUNICA

che per tali fabbricati è stato stipulato un contratto di locazione agevolata, ai sensi della legge 431/98 ⁽¹⁾ e degli accordi territoriali in materia:

sezione	foglio	mappale	sub	categoria	% possesso	Ubicazione del fabbricato (via e numero civico)	Nominativo inquilino con data di nascita	Estremi di registrazione del contratto di locazione	Periodo di locazione	
									Inizio (data inizio)	Fine (data cessazione)

Chiede l'applicazione dell'**aliquota IMU 2019 ridotta del 9,60 per mille**, riferita **all'abitazione ed alle eventuali pertinenze** classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (garages, cantine o tettoie) nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, per il periodo di durata di tale situazione, **a condizione che il conduttore risulti anagraficamente residente nell'immobile locato.**

Negli anni successivi non verrà resa alcuna altra comunicazione, qualora le disposizioni IMU ⁽²⁾ e lo stato rimangano invariati.

Si allega copia del contratto di locazione, con gli estremi di avvenuta registrazione.

Data.....

Firma

⁽¹⁾ **Legge 9 dicembre 1998, n. 431**

Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo

Art. 2. Modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione

... omissis ...

3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. Al fine di promuovere i predetti accordi, i comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4. I medesimi accordi sono depositati, a cura delle organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area territoriale interessata.

4. Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3, i Comuni possono deliberare nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli, per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I Comuni che adottano tali delibere possono derogare al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, della normativa vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte. ... omissis...

5. I contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 non possono avere durata inferiore ai tre anni, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5. Alla prima scadenza del contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto per due anni fatta salva la facoltà di disdetta del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.

... omissis ...

⁽²⁾ Se tale agevolazione verrà confermata dal Comune nelle successive deliberazioni e il soggetto conduttore che occupa l'unità abitativa in locazione agevolata vi conserva la residenza, non è fatto obbligo al proprietario di presentare ulteriori comunicazioni. Sarà invece fatto obbligo di comunicazione con il presente modulo qualora vengano a mancare o subiscano delle variazioni i presupposti di cui sopra (residenza o contratto di locazione agevolata).

**IMMOBILI AD USO ABITATIVO OGGETTO DI SFRATTO PER MOROSITA' CONVALIDATO
CON APPLICAZIONE ALIQUOTA IMU AL 4,00 PER MILLE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2019**

(deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____ allegato 2)

AL COMUNE DI ROVIGO
SEZIONE TRIBUTI
VIA DELLA RESISTENZA N. 4
45100 ROVIGO

Il/La sottoscritto/a..... residente a in via n.

codice fiscale....., in qualità di soggetto passivo IMU degli immobili sottodescritti ubicati nel Comune di Rovigo,

COMUNICA

che detti fabbricati ad uso abitativo sono concessi in locazione a conduttori assoggettati a sfratto per morosità, convalidato con sentenza esecutiva dell'autorità giudiziaria.

Verrà quindi applicata per l'anno 2019 l'aliquota IMU ridotta del 4,00 per mille.

sezione	foglio	mappale	sub	categoria	% possesso	Ubicazione del fabbricato (via e numero civico)	PERIODO	
							Inizio (data notifica intimazione sfratto)	Fine (data rilascio immobile da parte del conduttore o data verbale di immissione nel possesso dell'immobile)

Si allega copia della sentenza esecutiva di sfratto e si prende atto che tale aliquota agevolata si applica a decorrere dalla data dell'intimazione di sfratto e fino all'avvenuto rilascio degli immobili.

Negli anni successivi non verrà resa alcuna altra comunicazione, qualora le disposizioni IMU e la situazione rimangano invariate.

Rovigo, li

Firma